

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3807 del 24/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. SOCIETA' AGRICOLA CANONICI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE con sede legale in Comune di Forlì, Via del Canale n. 52. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Forlì, Via del Canale n.20
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3981 del 24/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. SOCIETA' AGRICOLA CANONICI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE con sede legale in Comune di Forlì, Via del Canale n. 52. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Forlì, Via del Canale n.20.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 09/05/2018, acquisita ai Prot. Com.li 40432-40438-40443 e da Arpae al PGFC/2018/7692 del 14/05/2018 da **SOCIETA' AGRICOLA CANONICI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE** nella persona di Bartoli Andrea, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 avente sede legale in Comune di Forlì, Via del Canale n.52, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione di prodotti ortofrutta sito in Comune di Forlì, Via del Canale n.20. comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che l'istanza è ricompresa nell'ambito di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per nuova costruzione di edificio agricolo a destinazione deposito e lavorazione di prodotti ortofrutticoli in via del Canale n. 20 Loc. Roncadello, attivato presso il SUAP del Comune di Forlì in data 09/05/2018 ed acquisito ai Prot. Com. li 40432-40438-40443;

Atteso che con Atto Prot. Com.le 41795 del 10/05/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/7692 del 14/05/2018, il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico del Comune di Forlì ha indetto ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che in data 15/06/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì, le integrazioni richieste in data 06/06/2018, acquisite al Prot. Com.le 49815 e da Arpae al PGFC/2018/9865 del 21/06/2018;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura Atto Prot. Com.le 63637 del 18/07/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/11528, corredato da apposita planimetria di riferimento, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n.64178 del 19/07/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/11601 a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute negli Atti comunali sopra richiamati sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETA' AGRICOLA CANONICI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE** che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: "*Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa*";

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell' **SOCIETA' AGRICOLA CANONICI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE** (C.F./P.IVA 02363910403) con sede legale in Comune di Forlì, Via del Canale n.52, **per l'insediamento adibito a lavorazione ortofrutta sito in Comune di Forlì, Via del Canale n.20.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010 da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 53688 del 18.06.2018 presentata dal Sig. Canonici Giordano relativa alla Società Semplice Canonici Fratelli e Figli, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di lavorazione ortofrutta sito in Via del Canale, 20 (Foglio 66 Particelle 27- 93 – 94 – 97 – 100 – 165 – 166) ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere favorevole di HERA con prescrizioni acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 62019 del 13.07.2018 ;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui sopra;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo procedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Canonici Giordano
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via del Canale,20
- Destinazione dell'insediamento:	Lavorazione ortofrutta
- Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali
- Potenzialità dell'insediamento	1000 mc/anno – 4mc giorno – 1litro / secondo
- Recettore dello scarico:	fognatura pubblica—nera “tipo A”
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Vasca di Sedimentazione/ filtrazione

2. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio pesche e susine.
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
4. **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare ad Comune di Forlì, Arpa, HERA, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri, Tensioattivi totali.

5. Le portate di scarico in fognatura non devono superare i seguenti valori massimi: 1000 mc/anno – 4 mc/giorno - 1 l/sec. Hera si riserva la facoltà di prescrivere il misuratore di portata allo scarico qualora i dati relativi al prelievo idrico da acquedotto dovessero evidenziare incongruenze con i limiti di portata imposti.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - vasca di accumulo e sollevamento (sulla linea di scarico complessiva dello stabilimento);
 - vasca di sedimentazione/filtrazione 7 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
9. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
13. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata in conformità all'art. 6 del D.P.R. 59/2013 all'autorità competente.
14. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.
17. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i;
18. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
19. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale.
20. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate.
21. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.
22. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata.
23. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.
24. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.
25. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento unico e AUA presentato dalla Società Semplice Canonici F.lli e Figli per l'attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in via Canale, 20 Loc. Roncadello (Prot. Comle P.G. 40438/18) contenente la documentazione di impatto acustico redatto dal TCA Marcello Biguzzi da cui si evince che le sorgenti sonore esterne all'attività sono:

- n° 2 unità esterne dell'impianto di refrigerazione delle celle frigo che verranno installate in copertura dei locali tecnici nel retro del capannone e viene dichiarato che essendo il capannone più alto i ricettori sensibili risultano schermate; tali sorgenti funzioneranno anche nel periodo notturno;
- la rumorosità indotta dal transito autoarticolati e dalle operazioni di carico e scarico nel piazzale, il capannone è dotato di 3 ribalte per le operazioni di carico e scarico direttamente dall'autoarticolato, tramite muletti e/o transpallets; tale sorgente sarà presente solo nel periodo diurno.

Viste le valutazioni del TCA, considerato pertanto che:

- l'attività verrà effettuata in periodo diurno, ma vi sono impianti che rimarranno in funzione anche nel periodo notturno ;
- il rispetto dei limiti viene valutato sulla base di valutazioni previsionale/schede tecniche degli impianti;
- le sorgenti esterne (UTA dell'impianto di refrigerazione) sono posizionate sul retro del capannone ad oltre 100 m in linea d'aria dai ricettori sensibili e saranno schermate dal capannone stesso che pertanto fungerà da opera di mitigazione

Visto il parere favorevole condizionato prot. Gen. 17079 del 28/02/17 espresso da Arpae nell'ambito del precedente procedimento P.G. 99644/16 e di cui acusticamente nulla è variato;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. preliminarmente all'esercizio dell'attività dovrà essere effettuato una misura di rumore in corrispondenza del recettore più vicino individuato dal TCA in R1, finalizzata a valutare il rumore residuo notturno.
2. dovrà essere effettuata una misura post operam in recettore R1, nel tempo di riferimento notturno, con tutti gli impianti attivabili in periodo notturno, accesi in condizione di funzionamento a regime.
3. entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica o inizio attività, dovranno essere prodotti i risultati delle misure di cui ai punti 1 e 2 sopracitati. Tali risultati dovranno essere valutati in merito al rispetto dei limiti assoluti e differenziali notturni e dovranno essere riportati in una relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale, da presentare all'Amministrazione comunale. Qualora le misure evidenziassero la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento dovrà essere relazionato in merito a tali aspetti.

Si avverte che il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.